

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1237

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 aprile 1950 (Stampato n. 853)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E AD INTERIM DEL BILANCIO
(PELLA)**

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 aprile 1950*

**N. B. — Le variazioni apportate dal Senato al presente bilancio sono riprodotte nell'apposito
allegato (n. 1237-bis), nonché in appendice alla relazione della Commissione (n. 1237-A).**

NOTA PRELIMINARE

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le spese del Ministero dei lavori pubblici previste per l'esercizio finanziario 1950-51 ammontano complessivamente a lire 103.607.349.370, di cui lire 103.607.112.350 concernono la parte effettiva, con una diminuzione di lire 10.544.679.025 in confronto della previsione per l'esercizio 1949-50, e lire 237.020 riguardano le spese per movimento di capitali, il cui importo non ha subito variazioni nei confronti delle somme previste nell'esercizio 1949-50.

L'indicata diminuzione di lire 10.544.679.025 è la risultante di variazioni in meno e di variazioni in più.

Le variazioni in meno sono dovute alla cessazione o alla riduzione di oneri derivanti da autorizzazioni speciali già concesse e alle minori autorizzazioni di spesa accordate per il completamento di opere varie di carattere straordinario, per la riparazione dei danni bellici e per la revisione dei prezzi contrattuali con l'apposita legge per l'approvazione del presente bilancio.

Le maggiori spese sono invece dovute per la massima parte:

a) alla concessione di miglioramenti al personale per effetto della legge 12 aprile 1949, numero 149;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) all'inquadramento nei ruoli transitori di quel personale che fino all'esercizio decorso è stato pagato con i fondi per le opere;

c) all'incremento del debito vitalizio in dipendenza della legge 29 aprile 1949, n. 221;

d) alle maggiori occorrenze per la manutenzione delle opere varie esistenti;

e) ai maggiori oneri derivanti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e variazioni in corso per l'incremento delle costruzioni edilizie, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani urbanistici di ricostruzione e dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e variazioni in corso, per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali;

f) alle autorizzazioni di spesa per la sistemazione di passate gestioni;

g) all'effettivo maggiore costo di alcuni servizi.

Il confronto tra le somme iscritte in bilancio per i due esercizi 1949-50 e 1950-51 si rileva dal seguente prospetto:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	SPESA ORDINARIA			SPESA STRAORDINARIA			TOTALE		
	SOMME		Differenze	SOMME		Differenze	SOMME		Differenze
	previste per l'esercizio finanziario 1949-50	che si propongono per l'esercizio finanziario 1950-51		previste per l'esercizio finanziario 1949-50	che si propongono per l'esercizio finanziario 1950-51		previste per l'esercizio finanziario 1949-50	che si propongono per l'esercizio finanziario 1950-51	
I. CATEGORIA									
Spese effettive . . .	13.832.030.000	18.430.215.000	+ 4.548.185.000	100.269.761.375	85.176.897.350	— 15.092.864.025	114.151.791.375	103.607.112.350	— 10.544.679.025
CATEGORIA II.									
Movimento di capitali	»	»	»	237.020	237.020	»	237.020	237.020	
TOTALI . . .	13.832.030.000	18.430.215.000	+ 4.548.185.000	100.269.998.395	85.177.134.370	— 15.092.864.025	114.152.028.395	103.607.349.370	— 10.544.679.025

DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Avuto riguardo alle cause da cui dipendono, le variazioni predette si classificano come appresso:

SPESE CLASSIFICATE secondo i principali gruppi di bilancio	Variazioni nel debito vitalizio	Variazioni nelle			
		Per autorizzazione di legge			
		Stipendi e paghe ed altre competenze fisse	Altre competenze		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.					
<i>Spese ordinarie.</i>					
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	»	+	1.623.500.000	+	105.800.000
Debito vitalizio	+ 481.000.000	+	»		»
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»	+	6.000.000	+	2.050.000
Lavori in gestione dell'Amministrazione centrale e degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»		»		»
Autorizzazioni di spese non ripartite	»		»		»
Contributi ad aziende autonome	»		»		»
	+ 481.000.000	+	1.629.500.000	+	107.850.000
<i>Spese straordinarie.</i>					
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	»		»		»
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»	+	108 500 000	+	22.460.000
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»		»		»
Spese generali relative alle nuove costruzioni ferroviarie	+ 50.000.000	+	30.000.000	+	2.300.000
Opere a pagamento non differito in gestione della Amministrazione centrale e degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	»		»		»
Opere pubbliche già eseguite in Albania	»		»		»
Sistemazioni di passate gestioni	»		»		»
Opere a pagamento differito (annualità)	»		»		»
Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie	»		»		»
Autorizzazioni di spese non ripartite	»		»		»
	+ 50.000.000	+	138.500.000	+	24.760.000
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.					
Estinzione di debiti	»		»		»
	+ 531.000.000	+	1.768.000.000	+	132.610.000

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

spese di personale		Variazioni nelle spese per i servizi		Totale delle variazioni
Per incremento o riduzione dell'onere		Per autorizzazioni di legge	Per incremento o riduzione dell'onere	
Stipendi e paghe ed altre competenze fisse	Altre competenze			
+ 1.299.200.000	+ 136.634.000	»	+ 66.066.000	+ 3.231.200.000
»	»	»	»	+ 481.000.000
+ 12.485.000	+ 3.050.000	»	+ 1.000.000	+ 24.585.000
»	»	»	+ 1.273.400.000	+ 1.273.400.000
»	»	— 456.000.000		— 456.000.000
»	»	— 6.000.000	»	— 6.000.000
+ 1.311.685.000	+ 139.684.000	— 462.000.000	+ 1.540.466.000	+ 4.548.185.000
»	»	»	— 24.300.000	— 24.300.000
+ 11.100.000	+ 8.715.000	»	+ 14.500.000	+ 165.275.000
»	»	»	»	»
— 32.000.000	+ 300.000	»	+ 6.700.000	+ 57.300.000
»	»	— 20.853.228.500	»	— 20.853.228.500
»	»	+ 150.000.000	»	+ 150.000.000
»	»	+ 760.000.000	»	+ 760.000.000
»	»	+ 7.666.520.475	— 14.431.000	+ 7.652.089.475
»	»	»	»	»
»	»	— 3.000.000.000	»	— 3.000.000.000
— 20.900.000	+ 9.015.000	— 15.276.708.025	— 17.531.000	— 15.092.864.025
»	»	»	»	»
+ 1.290.785.000	+ 148.699.000	— 15.738.708.025	+ 1.322.935.000	— 10.544.679.025

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le variazioni di cui al prospetto che precede sono così giustificate:

VARIAZIONI NEL DEBITO VITALIZIO

		Spese ordinarie		Spese straordinarie
a) legge 29 aprile 1949, n. 221, concernente l'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato (Capitolo n. 33)	+	L. 481.000.000		—
b) legge 14 febbraio 1949, n. 48, concernente le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (Capitolo n. 189)	L.	»	+	L. 50.000.000
	+	L. 481.000.000	+	L. 50.000.000
		+	L.	<u>531.000 000</u>

VARIAZIONI NELLE SPESE DI PERSONALE

I. — PER AUTORIZZAZIONI DI LEGGE.

Legge 12 aprile 1949, n. 149, riguardante la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali :

a) aumento di stipendi, paghe ed altre competenze fisse (Capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 53, 131, 137, 143 e 188)	+	L. 1.629.500.000	+	L. 138.500.000
b) aumento di altre competenze (Capitoli numeri 25, 26, 28, 29, 53, 54, 55, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 143, 144, 145 e 192)	+	L. 107.850.000	+	» 24.760.000
	+	L. 1.737.350.000	+	L. 163.260.000
		+	L.	<u>1.900.610.000</u>

II. — PER L'INCREMENTO O DIMINUZIONE DELL'ONERE.

a) stipendi, paghe ed altre competenze fisse (Capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 53, 131 e 188).	+ L. 1.311.685.000	—	L. 20.900.000
b) altre competenze (Capitoli nn. 10, 11, 13, 15, 19, 25, 26, 28, 29, 31, 54, 55, 132, 138, 144, 145, 192, 193 e 194).	+ » 139.684.000	+	» 9.015.000
	+ L. 1.451.369.000	—	L. 11.885.000
	<u>+ L. 1.439.484.000</u>		

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VARIAZIONI NELLE SPESE PER I SERVIZI

I. — PER AUTORIZZAZIONI DI LEGGE.

A) Aumenti:	Spese ordinarie	Spese straordinarie	
a) legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali e successiva modificazione in corso (Capitoli nn. 299, 300, 302 e 304).	»	+ L.	2.000.000.000
b) legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente l'incremento delle costruzioni edilizie e successiva modificazione in corso (Capitolo n. 303)	»	+ »	3.000.000.000
c) rimanenza da stanziare a copertura totale delle autorizzazioni di spesa per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di cui all'elenco annesso ai cenni illustrativi sul disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione (numero d'ordine dal n. 1 al n. 13)	»	+ »	4.968.471.500
d) legge 29 luglio 1949, n. 531, concernente la maggiorazione di sussidi in dipendenza di terremoti (Capitoli nn. 183 e 184)	»	+ »	1.000.000.000
e) aumento in rapporto al maggiore carico delle annualità che, impegnate in esercizi finanziari decorsi nei limiti autorizzati da leggi, entreranno presuntivamente in ammortamento nell'esercizio 1950-51 (Capitolo n. 303)	»	+ »	613.482.000
f) legge 1° dicembre 1949, n. 969, concernente la concessione di sovvenzione alla Società idroelettrica nel medio Adige (Capitolo n. 301)	»	+ »	3.329.687
g) aumento di onere in relazione ai limiti d'impegno per contributi in annualità ed opere a pagamento differito contenuti negli articoli 5 e 6 dell'apposito disegno di legge per l'approvazione del presente bilancio (Capitoli nn. 301, 302, 304 e 307). . .	»	+ »	1.877.695.313
h) legge 25 giugno 1949, n. 409, concernente la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e l'attuazione dei piani di ricostruzione (Capitolo n. 307)	»	+ »	172.013.475
B) Diminuzioni per minori oneri a carico dell'esercizio 1950-1951 nei confronti dei corrispondenti oneri dell'esercizio 1949-50:			
a) decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 620, per contributo all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (Capitolo n. 178)	»	— »	1.700.000
Da riportarsi . . .		+ L.	13.633.291.975

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Spese ordinarie	Spese straordinarie
<i>Riporto . . .</i>	»	+ L. 13.633.291.975
b) decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, per contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (Capitolo n. 117)	— L. 6.000.000	
c) diminuzione dell'onere in relazione alle autorizzazioni di spesa per i lavori di carattere straordinario e per la revisione dei prezzi contenute nell'apposito disegno di legge riguardante il presente bilancio, rispetto a quelle disposte con legge 31 ottobre 1949, n. 785 (Capitoli vari)	— » 456.000.000	— » 23.890.000.000
C) <i>Diminuzioni per cessazione di oneri derivanti da provvedimenti legislativi:</i>		
a) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1303, concernente le spese in dipendenza del terremoto del 10-11 maggio 1947 nelle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria (Capitolo n. 277)	»	— » 300.000.000
b) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, per contributo allo Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (Capitolo n. 178)	»	— » 200.000.000
c) decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, recante provvedimenti a favore di regioni dell'Italia meridionale ed insulare (Capitoli nn. 279, 285, 286).		— » 4.520.000.000
	— L. 462.000.000	— L. 15.276.708.025
	— L. 15.738.708.025	

II. — PER INCREMENTO O DIMINUZIONE DELL'ONERE.

a) per incremento di oneri riguardanti le spese generali (Capitoli nn. 35, 36, 37, 38, 44, 46, 52, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 136, 195, 196 e 199).	+ L. 67.066.000	— L. 3.100.000
b) per incremento di oneri dipendenti dal maggior costo dei lavori di manutenzione (Capitoli nn. 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 106, 109, 110, 111, 113, 114, e 116)	+ » 1.273.400.000	
c) per diminuzione di onere in rapporto al minor fabbisogno occorrente per le annualità relative ad opere pubbliche a pagamento differito (Capitolo numero 304)	»	— » 14.431.000
	+ L. 1.340.466.000	— L. 17.531.000
	+ L. 1.322.935.000	

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese previste per l'esercizio 1950-51 si classificano come segue :

O G G E T T O	Stanziamenti complessivi	Spese per il personale	Spese per i servizi	Percentuale rispetto al totale delle spese effettive			
				delle spese di personale	delle spese per i servizi		
SPESE EFFETTIVE ORDINARIE.							
Spese generali in gestioni dell'Amministrazione centrale	12.039.325.000	11.538.134.000	501.191.000	13,56	86,44		
Debito vitalizio	1.171.000.000	1.171.000.000	»				
Spese generali relative agli uffici tecnico-amministrativi decentrati	65.890.000	56.890.000	9.000.000				
Opere in gestione dell'Amministrazione centrale	2.078.000.000	»	2.078.000.000				
Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	3.065.000.000	»	3.065.000.000				
Contributi ad Aziende autonome	11.000.000	»	11.000.000				
	18.430.215.000	12.766.024.000	5.664.191.000				
SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE.							
Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	220.000.000	3.000.000	217.000.000				
Spese generali relative agli uffici tecnico amministrativi decentrati	1.057.915.000	839.915.000	188.000.000				
Spese generali in gestione degli uffici tecnico amministrativi decentrati	30.000.000	»	30.000.000				
Spese generali relative alle nuove costruzioni ferroviarie	451.400.000	414.100.000	37.300.000				
Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale	6.543.564.217	»	6.543.564.217				
Opere a pagamento non differito in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	55.712.557.283	»	55.712.557.283				
Sistemazioni di passate gestioni	760.000.000	»	760.000.000				
Annualità per opere in concessione, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	14.414.077.850	»	14.414.077.850				
Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie	87.383.000	»	87.383.000				
Autorizzazioni di spese non ripartite	5.800.000.000	»	5.800.000.000				
Contributi straordinari ad Aziende autonome	100.000.000	»	100.000.000				
	85.176.897.350	1.287.015.000	83.889.882.350				
Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	103.607.112.350	14.053.039.000	89.554.073.350				
MOVIMENTO DI CAPITALI.							
Estinzione di debiti	237.020	»	237.020				
TOTALE GENERALE	103.607.349.370	14.053.039.000	89.554.310.370				

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CENNI ILLUSTRATIVI SUL DISEGNO DI LEGGE

L'articolo 1 approva lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e autorizza pagamenti che si riferiscono:

1° ad oneri di parte ordinaria di bilancio riguardanti spese generali, manutenzione di opere e debito vitalizio, per	L.	18.430.215.000
2° ad oneri relativi a spese generali di parte straordinaria (comprese quelle che in lire 451.400.000 fanno parte della sottorubrica « Costruzioni di strade ferrate »), per »		1.759.315.000
3° ad oneri relativi a opere di carattere straordinario, giusta autorizzazioni di spesa precisate per il loro importo e per la loro destinazione negli articoli dal n. 2 al n. 7 dello schema di legge in esame, per »		58.627.695.313
4° ad oneri di parte straordinaria di bilancio, derivanti da leggi organiche e speciali non richiamate nella legge di bilancio per »		24.789.887.037
5° ad oneri di parte straordinaria di bilancio riguardanti spese della categoria « Movimento di Capitali », per »		237.020
	L.	<u>103.607.349.370</u>

Gli articoli dal n. 2 al n. 7, come già accennato, precisano l'entità delle autorizzazioni di spesa per oneri concernenti opere straordinarie a pagamento immediato e differito, concorsi, sussidi, contributi e sistemazioni di passate gestioni, giusta norme contenute in leggi organiche generali e speciali. Più in particolare:

l'articolo 2 autorizza spese per	L.	22.250.000.000
» 3 » » » »		31.500.000.000
» 4 » » » »		1.000.000.000
» 5 » » » »		1.530.000.000
» 6 » » » »		347.695.313
» 7 » » » »		2.000.000.000
per un totale pari all'importo del precedente punto 3° di	L.	<u>58.627.695.313</u>

In corrispondenza delle autorizzazioni di spesa così precisate nel loro importo — avuto riguardo alle specifiche indicazioni del disegno di legge per la destinazione delle varie somme ed alla ripartizione delle assegnazioni globali secondo le previste occorrenze dei vari settori dell'Amministrazione dei lavori pubblici — sono stati fissati gli stanziamenti nelle voci di bilancio come risulta riassuntivamente nella seguente tabella. Soltanto per i 2 miliardi dell'articolo 7 è stata iscritta una somma di pari importo all'unico capitolo n. 313 in relazione alla facoltà di cui all'articolo 8 del disegno di legge, la quale autorizza il Ministro del tesoro a ripartire, con propri decreti, la dotazione di bilancio in parola tra i vari capitoli durante l'esercizio e a seconda dei fabbisogni che saranno precisati dall'Amministrazione dei lavori pubblici per gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero del capitolo		Autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti	
Esercizio 1949-1950	Esercizio 1950-51		
Articolo 2 (punto 1°)			
168	169	L.	200.000.000
169	170		400.000.000
170	171		100.000.000
177	177		30.000.000
182	182		130.000.000
183	183		100.000.000
199	200		1.000.000.000
205	206		1.000.000.000
210	211		400.000.000
215	216		1.100.000.000
220	221		1.000.000.000
225	226		800.000.000
231	232		900.000.000
236	237		550.000.000
241	242		600.000.000
246	247		300.000.000
251	252		1.000.000.000
256	257		500.000.000
261	262		700.000.000
266	267		800.000.000
271	272		640.000.000
277	278		900.000.000
283	285		900.000.000
292	295		800.000.000
		L.	<u>14.850.000.000</u>
Articolo 2 (punto 2°)			
167	168	L.	<u>600.000.000</u>
Articolo 2 (punto 3°)			
185	185	L.	860.000.000
282	283		80.000.000
291	293		60.000.000
		L.	<u>1.000.000.000</u>
Articolo 2 (punto 4°)			
200	201	L.	150.000.000

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero del capitolo				Autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti
Esercizio 1949-50	Esercizio 1950-51			
Articolo 2 (punto 5°)				
293	296	.	L.	500.000.000
Articolo 2 (punto 6°)				
»	297	.	L.	200.000.000
Articolo 2 (punto 7°)				
»	284	.	L.	20.000.000
»	294	.	»	20.000.000
»	298	.	»	60.000.000
			L.	100.000.000
Articolo 2 (punto 8°)				
251	252	.	Lr.	200.000.000
256	257	.		400.000.000
261	262	.		400.000.000
266	267	.		400.000.000
271	272	.		400.000.000
277	278	.		600.000.000
283	285	.		1.250.000.000
292	295	.		1.200.000.000
			L.	4.850.000.000
Articolo 3				
186	186	.	L.	500.000.000
187	187	.		»
201	202	.		800.000.000
202	203	.		400.000.000
206	207	.		150.000.000
207	208	.		100.000.000
211	212	.		800.000.000
212	213	.		400.000.000
216	217	.		600.000.000
217	218	.		400.000.000
221	222	.		700.000.000
222	223	.		450.000.000
227	228	.		1.800.000.000
228	229	.		2.300.000.000
232	233	.		2.100.000.000
233	234	.		2.300.000.000
237	238	.		900.000.000
238	239	.		450.000.000
242	243	.		345.000.000
243	244	.		200.000.000
Da riportarsi . . .			L.	15.695.000.000

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero del capitolo				Autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti
Esercizio 1949-50	Esercizio 1950-51			
		<i>Riporto</i> . . .	L.	15.695.000.000
244	245			5.000.000
247	248			1.550.000.000
248	249			2.300.000.000
252	253			1.600.000.000
253	254			1.700.000.000
257	258			1.800.000.000
258	259			2.300.000.000
262	263			800.000.000
263	264			»
267	268			300.000.000
268	269			100.000.000
272	273			500.000.000
273	274			200.000.000
278	279			650.000.000
279	280			1.000.000.000
286	288			600.000.000
287	289			400.000.000
			L.	31.500.000.000
		Articolo 4		
164	165		L.	25.000.000
168	169			40.000.000
171	172			240.000.000
177	177			300.000.000
182	182			205.000.000
183	183			70.000.000
184	184			120.000.000
			L.	1.000.000.000
		Articolo 5 (punti 1º, 2º, 3º e 4º)		
302	307		L.	1.530.000.000
		Articolo 6 (punti 1º, 2º e 5º)		
296	301		L.	247.695.313
		Articolo 6 (punto 3º)		
297	302		L.	30.000.000
		Articolo 6 (punto 4º)		
299	304		L.	70.000.000
		Articolo 7.		
308-bis	313		L.	2.000.000.000
		TOTALE GENERALE . . .	L.	58.627.695.313

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I vari stanziamenti correlativi alle autorizzazioni di spesa principali, contemplate dagli articoli n. 2 (lire 14.850.000.000 e lire 4.850.000.000) e n. 3 (lire 31.500.000.000) dello schema di legge in esame, sono stati raggruppati per regioni, come al quadro seguente.

Peraltro detto quadro mette in evidenza che i fondi per le riparazioni dei danni di guerra sono stati destinati per lire 16.495.000.000 alle opere da eseguirsi in base alla relativa legge organica e successive modificazioni e integrazioni, per lire 15.000.000.000 agli oneri per gli alloggi dei senza tetto e altre provvidenze disposte con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e con la legge 25 giugno 1949, n. 409, e lire 5.000.000 alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(In milioni)

UFFICI	Capitoli	Spese di completamento e riparazione di opere esistenti	Capitoli	Spese per opere di interesse di enti locali (legge 3 agosto 1949, n. 589)	Capitoli	Spese in dipendenza di danni bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543)	Capitoli	Spese per alloggi per i senza tetto ecc. (decr. legist. Cap. Pr. St. 10 apr. 1947, n. 261, ecc.)	Capitoli	Speso per colmanura di buche e fosse scavate da bombe ecc. (D. L. Luog. 10 maggio 1945, n. 240)	TOTALE
<i>Amministrazione centrale</i>	169 170 171 177 182 183 200	200 400 100 30 130 100 1.000			186	500	187				2.400
<i>Uffici decentralizzati:</i>									245		
Venezia	206	1.000			202	800	203	400			2.200
Trento	211	400			207	150	208	100			650
Milano	216	1.100			212	800	213	400			2.300
Torino	221	1.000			217	600	218	400			2.000
Genova	226	800			222	700	223	450			1.950
Bologna	232	900			228	1.800	229	2.300			5.000
Firenze	237	550			233	2.100	234	2.300			4.950
Ancona	242	600			238	900	239	450			1.950
Perugia	247	300			243	345	244	200			850
Roma	252	1.000	252	200	248	1.550	249	2.300			5.050
L'Aquila	257	500	257	400	253	1.600	254	1.700			4.200
Napoli	262	700	262	400	258	1.800	259	2.300			5.200
Bari	267	800	267	400	263	800	264	»			2.000
Potenza	272	640	272	400	268	300	269	100			1.440
Catanzaro	278	900	278	600	273	500	274	200			2.200
Palermo	285	900	285	1.250	279	650	280	1.000			3.800
Cagliari	295	800	295	1.200	288	600	289	400			3.000
		14.850		4.850		16.495		15.000		5	51.200

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli stanziamenti indicati nel loro complesso in lire 24.789.887.037 al punto 4° delle note illustrative dell'articolo n. 1 in parte coprono totalmente le rimanenze delle autorizzazioni di spesa afferenti agli esercizi dal 1944-45 al 1950-51 non ancora finanziate del tutto e per la rimanenza danno modo di far fronte ad oneri derivanti da disposizioni che non comportano fissazione di autorizzazioni di spesa con la legge di bilancio.

Nel seguente elenco sono riportati in dettaglio dati relativi alle partite che assommano alle dette lire 24.789.887.037.

Numero progressivo	Provvedimenti che giustificano gli stanziamenti	Importo delle autorizzazioni di spesa che vengono finanziate
1	Decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 115 (capitoli nn. 165, 167, 168, 175, 182, 185, 200)	39.500.000
2	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, articolo 1, e decreto legislativo 24 marzo 1948, n. 218 (capitoli nn. 206, 211, 216, 221, 226, 232, 237, 242, 247, 252, 257, 262, 267, 272, 273, 285, 295)	2.000.000.000
3	Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029 (capitoli nn. 216, 242, 252, 262)	2.000.000.000
4	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1947, n. 339 (capitoli nn. 237, 233)	6.500.000
5	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1946, n. 617 (capitoli nn. 202, 206, 238, 242, 261, 262)	407.800.000
6	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 192 (capitoli nn. 203, 206)	23.750.000
7	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457 (capitoli nn. 233, 262)	25.000.000
8	Decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 (capitoli nn. 186, 248)	74.406.500
9	Decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 (capitolo n. 237)	50.000.000
10	Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 228 (capitoli nn. 202, 203, 206, 237, 254, 256, 257)	184.500.000
11	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 53 (Capitoli nn. 202, 203, 206)	88.450.000
12	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 agosto 1946, n. 80 (capitoli nn. 202, 206)	35.065.000
13	Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 738 (capitoli nn. 206, 242, 247) . .	32.500.000
	TOTALE PARZIALE	4.968.471.500
14	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940; decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840 e legge 29 luglio 1949, n. 531 (capitolo n. 183)	800.000.000
15	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e legge 29 luglio 1949, n. 531 (capitolo n. 184)	550.000.000
16	Decreti legislativi luogotenenziali 14 settembre 1945, n. 620, e 12 aprile 1946, n. 227, e decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 418 e 13 dicembre 1947, n. 1494 (capitolo n. 178)	18.300.000
	Da riportarsi	6.336.771.500

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero progressivo	Provvedimenti che giustificano gli stanziamenti	Importo delle autorizzazioni di spesa che vengono finanziate
	<i>Riporto . . .</i>	6.336.771.500
17	Decreti legislativi 30 gennaio 1948, n. 171, e 17 aprile 1948, n. 845 (capitolo n. 206)	39.600.000
18	Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52 (capitolo n. 227)	300.000.000
19	Decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 2 e 31 luglio 1947, n. 1033 (capitolo n. 287)	1.589.750.000
20	Incidenza delle spese in annualità concernenti opere straordinarie in concessione, sovvenzioni e contributi (capitoli nn. 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310)	6.761.988.375
21	Legge 3 agosto 1949, n. 589 e successiva modificazione in corso (capitoli nn. 299, 300, 302, 304)	2.000.000.000
22	Legge 2 luglio 1949, n. 408, e successiva modificazione in corso (capitolo n. 303)	3.000.000.000
23	Legge 1° dicembre 1949, n. 962 (capitolo n. 301)	3.329.687
24	Fabbisogno in rapporto al maggior carico delle annualità che, impegnati in esercizi finanziari decorsi nei limiti autorizzati da leggi, entreranno presuntivamente in ammortamento nell'esercizio 1950-51 (capitolo n. 303)	613.482.000
25	Legge 11 luglio 1941, n. 809 (capitolo n. 311)	87.583.000
26	Legge 12 luglio 1949, n. 460 (capitoli nn. 312, 313)	3.900.000.000
27	Legge 25 giugno 1949, n. 409, articolo 35 (capitolo n. 307)	172.013.475
		24.804.318.037
28	Minore fabbisogno per cessazione di oneri a pagamento differito (capitolo n. 304)	14.431.000
	TOTALE . . .	24.789.887.037

L'articolo 9 dello schema di legge approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'A. N. A. S. per l'esercizio 1950-51, allegato a quello del Ministero dei lavori pubblici con appendice n. 1.

Con appendice n. 2 viene allegato al presente stato di previsione, ai sensi dell'art. 2 lettera h) del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, la relazione sull'andamento dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese durante l'esercizio 1948-49.

Premesso questi brevi cenni, confido che vorrete accordare il vostro favorevole suffragio al disegno di legge che segue:

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1950-51 sono autorizzate:

1° la spesa di lire 14.850.000.000 per provvedere, a cura ed a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche esistenti di carattere straordinario;

2° la spesa di lire 600.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime;

3° la spesa di lire 1.000.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

4° la spesa di lire 150.000.000 per la liquidazione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030, degli oneri relativi alle opere pubbliche già eseguite in Albania;

5° la spesa di lire 500.000.000 per la sistemazione dei titoli di spesa estinti emessi in dipendenza della gestione temporanea del Governo Militare Alleato e non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, per la reintegrazione delle contabilità speciali da cui sono stati attinti i fondi per spese attinenti ai servizi del Ministero dei lavori pubblici e per la regolazione contabile delle partite concernenti spese effettuate con anticipazioni fatte dal Governo Militare Alleato direttamente a uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o ad altri organi statali che si sono sostituiti a tali uffici;

6° la spesa di lire 200.000.000 per la liquidazione degli oneri relativi ad opere autorizzate dal Governo Militare Alleato;

7° la spesa di lire 100.000.000 per la liquidazione degli oneri relativi ad opere già eseguite anteriormente alla liberazione;

8° la spesa di lire 4.850.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie, a pagamento non differito, di competenza degli enti locali nell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-1951 la spesa di lire 31.500.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrate, per quanto riguarda il ripristino degli Uffici di culto e di beneficenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, e dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377 e nella legge 25 giugno 1949, n. 409:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, nonché degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse;

b) alla riparazione di alloggi di proprietà privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;

d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) alla colmataura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1950-1951 la spesa di lire 1.000.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454, concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonchè a quelli di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 5.

Sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1950-1951 i seguenti limiti d'impegno per spese derivanti dall'esecuzione di opere a pagamento differito:

1° lire 600.000.000 per annualità da corrispondere a Istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione al fine di provvedere a norma del punto secondo dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di fabbricati destinati al ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici, nonchè per le costruzioni di cui all'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

2° lire 900.000.000 per la concessione ai sensi dell'articolo 16 (secondo e terzo punto) e 76 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nonchè dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 409;

a) di contributi nel pagamento delle quote di ammortamento di mutui ipotecari consentiti a proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza degli stessi eventi bellici;

b) di contributi in sessanta semestralità da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi finanziari alle riparazioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a);

c) di premi di acceleramento da pagarsi in dipendenza dei lavori di cui alle lettere a) e b);

d) di contributi costanti per trenta anni da pagarsi ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

3° lire 30.000.000 per la concessione ad enti vari, ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto n. 261, del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi dagli enti stessi, per la parte della spesa non coperta dal concorso in capitale accordato dallo Stato, nonchè per la concessione a Istituti di case popolari e a Comuni del contributo per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1950-51 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1° sovvenzioni per opere idrauliche ai sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 248, lire 25.000;

2° sovvenzioni per linee e impianti elettrici previste nel testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, lire 196.670.313

3° contributi a favore di Enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;

4° contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 70.000.000;

5° contributi per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna, ai sensi del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, lire 51.000.000.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1950-51 e per le opere pubbliche di carattere straordinario è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

gli oneri della revisione dei prezzi contrattuali da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501.

Art. 8.

Le somme dei fondi a disposizione — iscritte nell'annesso stato di previsione in rapporto ad autorizzazioni di spesa non ripartite disposte con la presente legge e con provvedimenti legislativi già emanati — saranno rispettivamente assegnate ai capitoli di parte straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere o per la revisione dei prezzi contrattuali.

I prelevamenti da tali fondi e le assegnazioni suindicate verranno disposti con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 9.

È approvato il bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, per l'esercizio finanziario 1950-51, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.